



# Scadenzario del mese di FEBBRAIO 2009

RETE NAZIONALE SERVIZI

Tel 051 509 895-983 Fax 051 509 905

[www.legacoop.coop](http://www.legacoop.coop)

Tel 06 844 393 69-75 Fax 06 844 393 96

## Domenica 1 febbraio

Gli adempimenti che comportano versamenti e che risultano scadenti di sabato o in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c. c., sia del comma 8 dell'art. 6 del 473/94, sia dell'art. 18 del D. Lgs. 241/97, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo

### **CONTABILITÀ DI MAGAZZINO – scritture ausiliarie di magazzino – (promemoria)**

Inizia a decorrere dal 1 febbraio 2009, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati nei due esercizi precedenti a quello che si è chiuso alla fine del mese precedente, il limite previsto per i ricavi e delle rimanenze.

### **BILANCIO – DEPOSITO AL REGISTRO IMPRESE (promemoria)**

Le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel mese precedente, devono procedere al deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

### **ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)**

Per i contribuenti soggetti all'Ires aventi il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese di marzo (e di conseguenza il mese di febbraio in corso è l'undicesimo dell'esercizio o periodo d'imposta), inizia il termine per procedere al pagamento degli acconti ai fini:

- Ires (codice tributo: 2002);
  - Irap (codice tributo: 3813);
- utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

## **IVA – RICHIESTE DI RIMBORSO**

Inizia il periodo, se ne ricorrono i presupposti, per i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa all'anno 2008, per procedere a presentare al competente concessionario della riscossione l'apposito modello di richiesta.

## **Martedì 10 febbraio**

### **PESCATORI – VARIAZIONI ISCRIZIONI PREVIDENZA**

Le cooperative e le compagnie di pescatori devono presentare gli elenchi dei propri soci alle seguenti autorità:

- all'Amministrazione provinciale, per gli addetti alla pesca nelle acque interne;
- all'Autorità marittima, per gli addetti alla pesca marittima.

## **Sabato 14 febbraio**

Gli adempimenti che comportano versamenti e che risultano scadenti di sabato o in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c. c., sia del comma 8 dell'art. 6 del 473/94, sia dell'art. 18 del D. Lgs. 241/97, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo

### **ASSISTENZA FISCALE E ADESIONE PER L'ASSISTENZA FISCALE**

Termine ultimo, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori (sostituiti d'imposta) che intendono aderire all'assistenza fiscale prestata dal proprio datore di lavoro o committente-sostituto d'imposta, per far pervenire allo stesso la dovuta comunicazione-adesione.

## **Domenica 15 febbraio**

Gli adempimenti che comportano versamenti e che risultano scadenti di sabato o in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c. c., sia del comma 8 dell'art. 6 del 473/94, sia dell'art. 18 del D. Lgs. 241/97, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo

### **I.V.A. – FATTURE EMESSE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 154,96 – ANNOTAZIONE DOCUMENTO RIEPILOGATIVO**

Scade il termine per procedere all'annotazione dell'eventuale documento riepilogativo inerente le fatture emesse nel corso del mese precedente di ammontare inferiore a euro 154,96, ai sensi del comma 1 dell'art.6 del D.P.R. n. 695/96

### **I.V.A. – FATTURAZIONE DIFFERITA**

Ultimo giorno, ai sensi del quarto comma dell'art.21 del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art.3 del D.L. 328 del 29/9/97, per:

- l'emissione delle fatture inerenti alle cessioni di beni poste in essere nel corso del mese solare precedente, la cui consegna o spedizione risulti da documento idoneo ad identificare i soggetti fra i quali è intervenuta l'operazione;
- l'annotazione della fattura differita che, ai sensi del primo comma dell'art.23 del decreto Iva, deve essere in ogni caso eseguita entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

## **Lunedì 16 febbraio**

### **RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo (intestatari d'ufficio del conto fiscale).

Le ritenute sono relative ai redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati da parte dei datori di lavoro agricoli e non agricoli per i codici tributo:

- 1001 retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002 emolumenti arretrati;
- 1001 emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali;

- 1004 compensi corrisposti a soci di cooperative;
- 1012 indennità per cessazione rapporto di lavoro;
- 1004 indennità e compensi a non propri lavoratori dipendenti e cioè per le indennità e i compensi corrisposti a terzi a lavoratori dipendenti;
- 1004 indennità e gettoni di presenza per funzioni pubbliche;
- 1004 altri assegni periodici;
- 1004 indennità per cariche elettive;
- 1004 pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
- 1004 rendite vitalizie
- 1004 studio

#### **RITENUTE SU COMPENSI DEI SOCI DI COOPERATIVE**

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente e relative ai redditi percepiti dai soci:

- delle società cooperative di produzione e lavoro;
  - delle società cooperative di servizi;
- utilizzando il mod. F24. telematico Il codice tributo è 1004.

#### **RITENUTA SUI REDDITI DIVERSI**

Scade il termine per procedere al versamento delle ritenute sui redditi diversi, operate nel corso del mese precedente tramite:

- il concessionario della riscossione;
  - gli istituti di credito;
  - gli uffici postali abilitati,
- utilizzando il mod. F24 telematico.

## RITENUTE SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente relative a:

- redditi di lavoro autonomo o, meglio, compensi ad artisti ed a professionisti;
- redditi derivanti dall'utilizzazione delle opere dell'ingegno o, meglio, compensi ad autori ed inventori;
- compensi agli associati d'opera nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione;
- compensi ad amministratori e sindaci, collaboratori di giornali e riviste, ed altri per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia o di collaborazione coordinata e continuativa;
- compensi a lavoratori autonomi (anche amministratori e sindaci) residenti all'estero (ritenuta operata a titolo d'imposta con l'obbligo di dichiarazione nominativa);
- compensi per royalties, diritti d'autore e per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili, corrisposti a soggetti non residenti;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- compensi per la perdita di avviamento commerciale;
- contributi degli enti pubblici, esclusi i sussidi di attività musicali e i contributi Aima di cui all'art.2 del DL 371 /83;
- premi e contributi corrisposti dall'Unire;
- premi per l'allevamento equino;
- premi corrisposti dalla Fise;
- riscatti su polizze assicurative posti in essere prima del quinquennio di durata minima.

## RITENUTA SUGLI INTERESSI DEI PRESTITI DEI SOCI PERSONE FISICHE

Ultimo giorno utile per versare la ritenuta sugli interessi dei prestiti dei soci persone fisiche liquidati o accreditati nel mese precedente, sia con effettivo pagamento che con accredito nei relativi libretti.

### **RITENUTE SU DIVIDENDI**

Ultimo giorno utile per versare le ritenute sui dividendi corrisposti nel corso del trimestre solare precedente da parte di società di capitali, società cooperative e società a responsabilità limitata.

### **RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE**

Versamento delle ritenute alla fonte e dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale operate nel corso del mese precedente tramite:

- il concessionario della riscossione;
- gli istituti di credito;
- gli uffici postali abilitati,

utilizzando il mod. F24 telematico.

### **RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – CONGUAGLIO DI FINE ANNO**

Versamento delle ritenute alla fonte inerenti all'operazione di conguaglio seguita nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell'anno solare precedente – codice tributo 1013.

### **ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF – SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Pagamento mediante versamento presso gli istituti e aziende di credito, gli uffici e le agenzie postali e/o i concessionari della riscossione con il modello F24 ed evidenziando il codice tributo “3802 – addizionale regionale all'Irpef enti locali – sostituti d'imposta”:

- del tributo in (unica soluzione) trattenuta ai lavoratori dipendenti e/o ai pensionati sulle erogazioni delle competenze inerenti al mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
- della rata di tributo trattenuta ai lavoratori dipendenti e/o ai pensionati sulle erogazioni delle competenze inerenti al mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Pagamento mediante versamento presso gli istituti e aziende di credito, gli uffici e le agenzie postali e/o i concessionari della riscossione con il modello F24 ed evidenziando il codice tributo “3847 – addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto di imposta – acconto” e “3848 – addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta – saldo”:

- del tributo in (unica soluzione) trattenuta ai lavoratori dipendenti e/o ai pensionati sulle erogazioni delle competenze inerenti al mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
- della rata di tributo trattenuta ai lavoratori dipendenti e/o ai pensionati sulle erogazioni delle competenze inerenti al mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.



### **I.V.A. – RILEVAZIONE DEBITO O CREDITO NEI RIGUARDI DELL'ERARIO DA PARTE DEI SOGGETTI MENSILI**

Termine ultimo, per i soggetti Iva mensili per determinare la differenza a credito o a debito dell'Erario inerenti alle operazioni poste in essere nel corso del mese precedente.

### **I.V.A. – RILEVAZIONE DEBITO O CREDITO NEI RIGUARDI DELL'ERARIO DA PARTE DEI SOGGETTI MENSILI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI**

Termine ultimo, per i soggetti Iva mensili, che hanno affidato la contabilità a terzi, per determinare la differenza credito o a debito dell'Erario inerenti alle operazioni poste in essere nel corso del secondo mese precedente.

### **I.V.A. – RILEVAZIONE A DEBITO O CREDITO DA PARTE DEI SOGGETTI TRIMESTRALI (categorie speciali)**

Termine ultimo, per i soggetti Iva di cui al quarto comma dell'art. 74 del DPR 633/72 e successive modificazioni porre in essere la liquidazione inerente al trimestre solare precedente, tenendo presente che si non rende dovuta specifica maggiorazione di cui all'art. 33 del DPR 633/72.

### **I.V.A. – REGIME CONTRIBUENTI MINIMI**

Pagamento, da parte dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge finanziaria 200 dell'ammontare dell'Iva dovuta, ai sensi del comma 100 del citato art.1, conseguente all'integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre iniziative economiche di cui risultano debitori di imposta, come, a titolo meramente indicativo, nelle ipotesi di operazioni soggette al regime dell'inversione contabile (reverse charge) mediante versamento utilizzando il modello F24.

## **I.V.A. - DICHIARAZIONI DI INTENTO**

Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 746/84 così come modificato dall'art. 1, comma 381, della l. n. 311/2004, scade il termine per procedere alla trasmissione telematica diretta (o tramite intermediari abilitati), della comunicazione dei dati inerenti alle dichiarazioni di intento ricevute lo scorso mese, da parte dei contribuenti che hanno ricevuto le predette dichiarazioni dagli esportatori abituali.

## **I.V.A. - ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI AUTOVEICOLI**

Pagamento dell'Iva dovuta in occasione della prima cessione interna, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (competenza dello scorso mese di gennaio, mediante versamento utilizzando il modello F24 - Iva immatricolazione auto UE.

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.**

Pagamento da parte dei sostituti di imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. 600/1973, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate del Tfr - trattamento di fine rapporto nel corso dell'anno precedente, al netto dell'acconto corrisposto entro il giorno 16 dicembre scorso, mediante versamento utilizzando il modello F24.

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO INERENTE AL MINOR VERSAMENTO DI IVA A CREDITO DELL'ERARIO**

Ultimo giorno utile per sanare le irregolarità e le omissioni inerenti alle operazioni imponibili ai fini Iva comportanti variazioni aumento dell'imposta, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta del 3,75% corrispondente ad 1/8 del minimo (1 del 30%), oltre agli interessi moratori determinati con maturazione "giorno per giorno" al tasso legale vigente qualora l'adempimento non risultasse posto in essere entro la prevista scadenza di riferimento (e cioè entro il giorno 16 del precedente mese) o fosse stata effettuato in misura insufficiente.

Per il pagamento della sanzione pecuniaria Iva deve essere utilizzato il codice tributo 8904.

### **RITENUTE ALLA FONTE – RAVVEDIMENTO**

Termine ultimo per eseguire il pagamento tardivo delle ritenute alla fonte e/o addizionali, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta del 2,5% corrispondente ad un dodicesimo del minimo (1/8 del 30%), oltre agli interessi moratori determinati con maturazione “giorno per giorno” al tasso legale vigente, qualora l’adempimento non risultasse posto in essere dentro la prevista scadenza di riferimento o fosse stato effettuato in misura insufficiente.

### **ACCISE – VERSAMENTO TRIBUTO**

Versamento dell’imposta per tutti i quantitativi immessi in consumo nel corso del mese.

### **CONDOMINI – CONTRATTI DI APPALTO**

Pagamento, da parte dei condomini, delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi corrisposti nel corso del mese precedente per prestazioni inerenti a contratti di appalto di opere o servizi eseguiti nell’esercizio di impresa, utilizzando il modello F24 e specificando l’appropriato codice tributo:

- 1019, ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto di imposta a titolo di acconto Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020, ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto di imposta a titolo di acconto Ires dovuta dal percipiente.

### **SALDO e 1° ACCONTO IMPOSTE – SOGGETTI IRES**

I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che hanno chiuso l’esercizio sociale nel mese di agosto sono tenuti ad eseguire, ove ne ricorrano le condizioni, i versamenti delle somme a titolo di:

- saldo IRES. (codice tributo 2003 )

- acconto IRES. - prima rata (codice tributo 2001)
- saldo I.R.A.P. (codice tributo 3800)
- acconto I.R.A.P. - prima rata (codice tributo 3812)

Al riguardo si ritiene utile puntualizzare che i **soggetti IRES devono eseguire il versamento delle imposte a debito entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, tenendo presente che i soggetti citati in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. I soggetti IRES devono effettuare il versamento delle somme dovute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e ove il bilancio non risulti approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

#### **DIRITTI ANNUALI CAMERE DI COMMERCIO - PERSONE GIURIDICHE**

I soggetti IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono procedere al versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, nei medesimi termini di pagamento previsti per il versamento del primo acconto dei tributi dovuti per il periodo d'imposta in corso.

#### **INPS-CONTRIBUTI MENSILI**

**Pagamento** dei contributi dovuti all'INPS da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi qualifica e categoria, compresi i contributi ex INPDAI, inerenti alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente mediante versamento utilizzando il modello F24.

***N.B. la presentazione del modello di denuncia contributivo DM10/2 dovrà essere effettuata entro fine mese esclusivamente mediante invio telematico***

**GESTIONE SEPARATA INPS – CONTRIBUTO 17% – 25,72% SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO.**

Ai sensi del D.M. 2 maggio 1996 n. 281, come modificato dall’art. 4 del D.L. 295 del 27 maggio 1996, scade il termine per por in essere il **versamento**, sul modello “Fisco/Inps/Regioni” F24, del contributo alla Gestione separata INPS che, come noto, seguito all’entrata in vigore della L. n. 247/2007, dal 1° gennaio 2009, è così stabilito:

- **del 17%** sia per i soggetti in possesso di altra posizione previdenziale, sia per i percettori di pensione diretta;
- **del 25,72%** per gli altri soggetti, ossia coloro che non risultino iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.

Resta inteso che, come di consueto, nel citato modello di pagamento deve essere indicato l’apposito codice, e cioè:

- C10 versamenti dei committenti per i collaboratori continuati e continuativi già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,
- CXX versamenti dei committenti per i collaboratori continuati e continuativi privi di copertura previdenziale con contribuzior comprensiva di aliquota pensionistica ed aliquota previdenziale

**INPS –AZIENDE IN MOBILITA’**

Termine per procedere, da parte delle aziende in procedura di mobilità, al **versamento** dei contributi dovuti all’INPS relativi al rata o dell’unica soluzione di pagamento; della “tassa di ingresso” inerente ai recessi comunicati nel corso del mese precedent mediante versamento tramite azienda convenzionata o concessionario della riscossione, o ufficio postale utilizzando il model F24.

**OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

**- VERSAMENTO TARDIVO**

Ai sensi dell’art. 116, comma 19 della L. n. 388/2000, che ha modificato l’originario art. 37 del D. Lgs. 24 marzo 1994, n.211, datore di lavoro che omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, o esegue denunce o registrazioni non conformi vero, è punito, come regola generale, con la reclusione fino a due anni, nel caso in cui ne consegua l’omesso versamento d contributi e premi dovuti in forza di disposizione di legge, per un importo mensile non inferiore al maggiore importo ti 2.582,25 euro mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese.

### **INAIL – CESSAZIONE DI ATTIVITÀ**

In caso di cessazione dell'attività intervenuta nel corso del secondo mese precedente, scade il termine per procedere versamento del saldo del premio dovuto o alla richiesta di rimborso se il saldo è a credito del datore di lavoro .

### **INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO**

Termine utile per procedere ad eseguire i conteggi per l'autoliquidazione 2008/2009 del premio INAIL dovuto per l'anno in corso, e conguaglio per il periodo precedente. (V. specifica circolare)

### **CONTRIBUZIONE INAIL**

I datori di lavoro devono:

- inviare alla sede INAIL la denuncia delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell'anno solare precedente, utilizzando il modello "1 0 3 1";
- calcolare l'ammontare della regolazione, relativa al premio effettivamente dovuto per l'anno solare precedente 2008;
- determinare l'importo del premio dovuto in via anticipata per l'anno in corso 2009;
- effettuare il versamento delle somme dovute utilizzando il mod. F24 (o procedere ad eseguire il versamento del prima rata).

(sarà inoltrata specifica circolare)

### **INAIL– COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE**

Termine ultimo entro cui il datore di lavoro deve comunicare la riduzione delle retribuzioni, in quanto presume che siano da erogare in misura inferiore. A tale scopo è necessario usare l'apposito modulo, scaricabile dal sito dell'istituto: [www.inail.it](http://www.inail.it).

### INAIL – DENUNCIA RETRIBUZIONI

Termine utile per procedere alla presentazione all’INAIL della “denuncia delle retribuzioni” su modello cartaceo inerenti all’anno precedente.

La scadenza per la presentazione tramite sistema informatizzato è stabilita per giorno 16 marzo 2009.

### ENPALS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Le aziende interessate (del settore dello spettacolo e dello sport devono procedere al versamento dei contributi previdenziali, mediante il mod. F24, (compreso il contributo di solidarietà ex D. Lgs 166/97), relativi alle retribuzioni corrisposte nel corso del mese precedente, tenendo presente che la denuncia contributiva **mod. 031/R** deve essere inviata entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Detto versamento deve essere eseguito tramite azienda di credito convenzionata, concessionario della riscossione, tramite ufficio postale, utilizzando il **mod. F24**.

In detto modello deve essere evidenziato il **codice CCLS** – Contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo–

Qualora i versamenti siano relativi a sportivi professionisti, deve essere utilizzato il codice **CCSP** – Contributi correnti dovuti per sportivi professionisti –.

### ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

**Pagamento**, ai sensi dell’art. 2, comma 26 della L. n. 335/95, all’INPS – gestione separata, della contribuzione relativa agli utili erogati nel corso del mese precedente ai soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione (art. 2549–2554 cod.civ.) conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro

autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), TUIR. La contribuzione è prevista per il 55% a carico dell'associante per il 45% a carico dell'associato. Il pagamento deve avvenire utilizzando il mod. F24, evidenziando il riferimento "ASS Contributi relativi agli associati in partecipazione".

#### **TFR – VERSAMENTO AL FONDO TESORERIA**

Pagamento, utilizzando il modello F24, delle quote di TFR di competenza del mese precedente, relativamente a lavoratori dipendenti di aziende che, in relazione all'anno 2006 hanno avuto in forza almeno 50 addetti e che hanno optato, con gli appositi moduli (TFR1 – TFR 2) per mantenere il TFR in azienda.

### **Venerdì 20 febbraio**

#### **I.V.A. – SCAMBI INTRACOMUNITARI: ELENCHI MENSILI**

Presentazione, presso gli sportelli degli uffici doganali, degli appositi elenchi relativi alle operazioni poste in essere in corso del mese precedente

#### **CESSIONI DI BENI NEI RIGUARDI DI RESIDENTI A SAN MARINO**

Presentazione da parte dei contribuenti che:

- pongono in essere gli adempimenti con periodicità mensile; e che:
- hanno effettuato cessioni di beni nei riguardi di soggetti residenti nella repubblica di San Marino; dell'apposito elenco riepilogativo Intra1-bis redatto nella sola parte di natura fiscale.



## DICHIARAZIONE MENSILE CONAI – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Scade il termine per il consorzio percettore o debitore per procedere:

- a liquidare sulla base delle fatture emesse, o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto per il mese precedente, distinguendo gli ammontari inerenti ciascuna tipologia materiale ed indicando il relativo consorzio;
- a presentare l'apposita dichiarazione mensile.

## FONDAZIONE ENASARCO – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Termine ultimo per le case mandanti, ai sensi dell'art. 9 del regolamento 24 settembre 1998, per procedere versamento dei contributi dovuti alla Fondazione Enasarco, con riferimento al **trimestre solare precedente**, (ott-nov-dic 2008), mediante versamento diretto, utilizzando i bollettini di conto corrente postale.

Si ricorda che il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota a carico dell'agente.

## Mercoledì 25 febbraio

### ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI – ELENCHI MENSILI

I soggetti che hanno realizzato nel corso dell'anno precedente o che, in caso di inizio attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisizioni intracomunitarie per un ammontare superiore a euro 180.000,00 e che entro lo scorso giorno 20 non hanno posto in essere la presentazione presso un qualsiasi sportello dell'ufficio doganale abilitato della circoscrizione in cui ha sede il soggetto tenuto all'adempimento o mediante invio raccomandata postale degli appositi elenchi mensili relativamente alle operazioni intracomunitarie di acquisti poste in essere nel corso del mese precedente, devono procedere alla presentazione dei modelli Intra 1, Intra 2 -bis e Intra 2 - t mediante modalità telematica.

### **CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI – ELENCHI MENSILI**

I soggetti che hanno realizzato nel corso dell'anno precedente o che, in caso di inizio di attività di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore a euro 250.000,00 e che, entro lo scorso giorno 20 non hanno posto in essere la presentazione presso un qualsiasi sportello dell'ufficio doganale abilitato della circoscrizione in cui ha sede il soggetto tenuto all'adempimento o mediante invio di raccomandata postale degli appositi elenchi mensili relativamente alle operazioni poste in essere nel corso del mese precedente, devono procedere alla presentazione dei modelli Intra 1 - bis e Intra 1 -ter mediante modalità telematica.

### **INPS–CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**

Termine per procedere alla presentazione della richiesta di integrazione salariale relativa alla sospensione o alla riduzione di attività lavorativa la cui prima settimana è scaduta nel corso del mese precedente.

### **ENPAIA CONTRIBUTIONE**

Scade il termine per effettuare il pagamento della rata mensile dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli, per i dipendenti e i dirigenti in forza, con riferimento alla retribuzione effettivamente corrisposta il mese precedente. Detto pagamento può avvenire tramite versamento in conto corrente postale, sia mediante bonifico bancario. Scade altresì il termine per presentare la denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel corso del mese precedente con il modello DIPA/01.

### **ENPALS – DENUNCIA CONTRIBUTI – MOD 031/R**

Termine ultimo per le aziende – datori di lavoro per procedere alla presentazione della denuncia dei contributi per lavoratori dello spettacolo e dello sport inerenti al mese precedente, utilizzando il modello 031/R (spettacolo) ed il modello 031/RSP (sportivi). La copia di detta denuncia deve essere trattenuta dal datore di lavoro.

## Sabato 28 febbraio

Gli adempimenti che comportano versamenti e che risultano scadenti di sabato o in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c. c., sia del comma 8 dell'art. 6 del 473/94, sia dell'art. 18 del D. Lgs. 241/97, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo

### **CERTIFICAZIONI COMPENSI**

Consegna, da parte delle imprese mandanti – sostituti di imposta, ai percettori di compensi di lavoro autonomo e percettori di provvigioni e/o commissioni, della certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

### **CERTIFICAZIONI REDDITI DI LAVORO**

I datori di lavoro e gli enti pensionasti devono procedere alla consegna delle certificazioni fiscali utilizzando:

- modello CUD (per il quale si rinvia a specifica circolare);
- modelli non ufficiali per certificare i compensi non assoggettati a ritenuta alla fonte come, ad esempio, le retribuzioni corrisposte da datori di lavoro privati a collaboratori familiari, autisti ed altre attività similari.

### **CERTIFICAZIONE UTILI**

Consegna, da parte dei soggetti Ires, residenti e non, ai percettori di utili e ai percettori di proventi equiparati agli utili dell'apposita certificazione, redatta utilizzando il modello ufficiale approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, relativa alla erogazione di detti proventi che risultano corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

## **IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE**

(pro - memoria - scadenza di riferimento: 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza di rinnovo)

I titolari dei contratti di locazione e di affitto riguardanti beni immobili devono procedere ad eseguire:

- la registrazione (dopo avere effettuato il preventivo pagamento dell'imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili stipulati nel termine massimo dei trenta giorni precedenti; nonché il pagamento dell'imposta di registro dovuta per:
- le annualità di contratti pluriennali relativi aventi inizio dal giorno 1 del mese in corso;
- le risoluzioni, le cessioni e le proroghe anche tacite aventi decorrenza dall'inizio del mese in corso;

mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari del riscossione con l'utilizzo del mod. F23, ovvero, nelle ipotesi previste, mediante modalità telematiche.

## **SCHEDE CARBURANTI**

Termine ultimo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa per rilevare, con periodicità mensile, il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburante.

## **I.V.A. – FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE**

Termine utile per procedere:

- all'emissione di fatture differite inerenti le operazioni c.d. "triangolari" (cessioni di beni effettuate a terzi da un cessionario tramite il proprio cedente) poste in essere nel mese solare precedente;
- e
- alla conseguente annotazione sull'apposito registro Iva, in modo da pervenire alla liquidazione del tributo relazione al mese di fatturazione.

### **I.V.A. – SCAMBI INTRACOMUNITARI – FATTURE DI TERZI E AUTOFATTURE**

Le fatture inerenti agli acquisti intracomunitari devono necessariamente essere annotate:

- sul registro IVA delle fatture emesse (vendite) entro e non oltre il mese di ricevimento e, comunque, entro quindi giorni dal ricevimento;
- nel registro IVA degli acquisti entro il mese successivo a quello di ricevimento e, comunque, in ogni caso, no anteriormente il mese di annotazione sul registro IVA delle fatture emesse.

### **I.V.A. – VENDITE DI BENI CON PREZZO DA DETERMINARE**

Termine utile, ai sensi del D.M. 15 novembre 1975, con riferimento alle cessioni di beni il cui prezzo, in base disposizioni normative, usi commerciali, ecc., deve essere commisurato a elementi non conosciuti al momento dell'effettuazione dell'operazione, per procedere:

- all'emissione della fattura relativa alle operazioni che nel corso del mese solare precedente sono pervenute a individuare gli elementi non noti;
- all'annotazione della medesima nell'apposito registro Iva delle fatture emesse

### **I.V.A. – A SEGUITO DI CONTRATTI ESTIMATORI**

Emissione della fattura inerente alle operazioni di cessione poste in essere nel corso del mese solare precedente all'annotazione nel registro delle fatture emesse.

### **I.V.A. – VENDITE A MEZZO COMMISSIONARI**

Emissione della fattura inerente alle operazioni di cessione poste in essere nel corso del mese solare precedente per tramite di commissionari e conseguente annotazione.

### **I.V.A. – SEDI SECONDARIE**

Termine ultimo per la fatturazione, la registrazione e l'annotazione dei corrispettivi delle operazioni poste in essere nel corso del mese solare precedente a mezzo sedi secondarie o altre dipendenze che non provvedono direttamente all'emissione delle fatture o all'annotazione dei corrispettivi, nonché delle operazioni eseguite dall'impresa, fuori dalla sua sede, tramite propri dipendenti o ausiliari o intermediari o per i passaggi di beni dai committenti ai commissionari.

### **COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA**

Presentazione della comunicazione annuale dati Iva, per l'anno 2008, mediante invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato.

### **CONGUAGLIO REDDITI LAVORO DIPENDENTE**

Termine ultimo, per i datori di lavoro che in sede di liquidazione della retribuzione del mese di dicembre scorso non hanno effettuato l'operazione di conguaglio delle ritenute alla fonte operate nel corso dell'anno solare.

### ACCONTI IMPOSTE – SOGGETTI IRES (SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IMPOSTE)

Per i contribuenti soggetti all'Ires aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese (e, di conseguenza, il mese in corso è l'undicesimo dell'esercizio o periodo d'imposta), scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini:

- Dell'Ires (codice tributi: 2002);

e:

- Dell'Irap (codice tributi: 3813);

mediante versamento con l'utilizzo del modello F24 telematico.

### DICHIARAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP – SOGGETTI IRES

Termine ultimo per i soggetti Ires con periodo d'imposta che si è chiuso lo scorso mese di *uglio*, per procedere all'adempimento dichiarativo per via telematica (unica modalità consentita, a seguito del disposto del D.L. 223/2006).

### IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE

Pagamento da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale della prima rata o quota bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via presuntiva dall'Agenzia delle entrate, mediante versamento tramite azienda di credito convenzionata, agente della riscossione o ufficio postale abilitato utilizzando il modello F23.

### CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI RIDOTTA

I datori di lavoro interessati devono inviare all'INPS la dichiarazione annuale dalla quale si desume che la media dei lavoratori in forza nell'anno precedente non supera le 50 unità, per l'applicazione della contribuzione CIG – cassa integrazione guadagni in misura ridotta. (1,90% anziché 2,20%)

## DENUNCIA TELEMATICA DEI CONTRIBUTI INERENTI AI LAVORATORI DIPENDENTI

Trasmissione telematica della denuncia dei contributi assistenziali e previdenziali inerenti il  mese precedente  da parte dei datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi qualifica e categoria

Detta trasmissione si realizza attivando la connessione al sito Internet [www.inps.it](http://www.inps.it) e selezionando “Servizi per utenti registrati” o “Servizi per i consulenti”.

## DENUNCIA TELEMATICA “EMens” – (MENSILIZZAZIONE)

Ai sensi della L. n. 326/2003, i datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione sono tenuti trasmettere mensilmente agli enti previdenziali in via telematica (direttamente o mediante intermediari abilitati), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza o a quello di pagamento del compenso, i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, all’implementazione delle posizioni assicurative individuali all’erogazione delle prestazioni.

## INVALIDI – DENUNCIA PERIODICA

I datori di lavoro ai sensi della L. 68/99, devono procedere alla presentazione della situazione del personale dipendente all’Ufficio della Provincia competente per territorio, mediante l’apposito prospetto informativo esclusivamente mediante comunicazione telematica. In sede di prima applicazione della modalità telematica, tale comunicazione deve essere effettuata a prescindere ‘ siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di riserva.

I datori di lavoro che non abbiano registrato variazioni rispetto all’anno precedente, possono validamente inviare il prospetto entro il 28 febbraio.

*n.b. vedi ns. specifica circolare*



### **CASSA EDILE – VERSAMENTO CONTRIBUTI**

Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti dell'industria edile inerenti alle retribuzioni di competenza di mese precedente.